

SUPERBONUS 110% E SICUREZZA SUL LAVORO:

LAVORI EDILI E NON EDILI, PRESENZA DI PIU' IMPRESE, GENERAL CONTRACTOR, COMMITTENTE

Avv. Giovanni Scudier



Come vanno gestiti gli interventi "Superbonus 110%" per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro? Si applica la disciplina dei cantieri temporanei o mobili o dei lavori non edili? Che ruolo ha il General Contractor? Chi è il committente?

Ora che la disciplina del Superbonus 110% comincia a delinearsi meglio e si entra nel vivo dell'attuazione sul campo, vediamo come si applicano gli istituti della sicurezza sul lavoro.

1. GLI INTERVENTI INCENTIVATI: CANTIERI O LAVORI NON EDILI?

La prima questione riguarda la qualificazione degli interventi incentivati: si tratta di cantieri di lavori edili, quindi assoggettati alla disciplina del Titolo IV del Decreto 81/08?

La risposta affermativa potrebbe sembrare scontata, e in effetti molti degli interventi sono sicuramente cantieri: lo sono gli interventi di isolamento termico delle superfici che interessano l'involucro dell'edificio (Legge 77/2020 art. 119 co. 1 lettera a) o quelli di miglioramento anti-sismico (art. 119 co. 4).

Qualche riflessione potrebbe invece farsi per gli interventi sugli impianti, considerate le incertezze definitorie che si trascinano fin dalla definizione di "lavori edili" nel primo D.Lgs. n. 494/96.

Sicuramente c'è cantiere se gli interventi sugli impianti si svolgono comunque assieme ad altri interventi incentivati che sono lavori edili (ad esempio, la coibentazione del tetto).

Ma anche gli interventi incentivati aventi per oggetto "solo" impianti dovrebbero considerarsi cantiere ai sensi dell'Allegato X del Decreto 81: vuoi perché hanno per oggetto parti strutturali degli impianti elettrici (installazione di pannelli fotovoltaici, o di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, ad esempio); vuoi perché si tratta di interventi su "opere fisse"; vuoi infine perché l'art. 119 espressamente riguarda interventi "sugli edifici" o "sulle parti comuni degli edifici", richiamando la nozione di "impianti asserviti ad opere edili" che già la Circolare n. 30/98 del Ministero Lavoro configurava come cantiere.

Rimarrebbero esclusi dalla disciplina del "cantiere" gli interventi (sostituzione del generatore di calore, adeguamento di sistemi di emissione o di regolazione, sonde, termostati, valvole), che sono limitati a parti di impianto; per questi ultimi andrà applicato l'art. 26 del Decreto 81/08, se il committente è una organizzazione e non una persona fisica.

2. CANTIERI CON PIÙ IMPRESE O CON UNA SOLA IMPRESA? IL PROBLEMA DEL GENERAL CONTRACTOR

In presenza di cantiere temporaneo o mobile, se si prevede la presenza di più imprese anche non contemporanea sarà sicuramente necessaria la designazione del CSP e poi del CSE; quando invece il cantiere abbia una sola impresa restano in vigore tutti gli obblighi che il Titolo IV pone in capo al committente, nonché gli obblighi dell'impresa esecutrice.

In entrambi i casi rimane in capo al committente la facoltà di nominare anche un Responsabile dei Lavori, non necessariamente coincidente con il CSP/CSE.

Considerata la tipologia degli interventi incentivati, l'ipotesi che si tratti di cantiere con una sola impresa non è da escludere a priori. E' però il caso di sottolineare l'attenzione da porre alla disciplina dei subappalti, al fine di evitare l'improprio ricorso dell'impresa affidataria-esecutrice a imprese terze non dichiarate: questo non soltanto perché si rischia di mettere fuori norma un cantiere inizialmente ineccepibile, ma anche perché eventuali riscontri contabili futuri (un incrocio di fatture verificato dall'Agenzia delle Entrate, ad esempio) rischiano di creare i presupposti per una revoca del beneficio fiscale, a danno del committente ma poi a cascata di tutti i soggetti coinvolti (asseveratore compreso, naturalmente).

E' assai probabile che sia da prevedere un cantiere con più imprese, quindi con nomina dei Coordinatori e redazione di PSC e Fascicolo dell'Opera, se si progetta l'esecuzione sia di lavori che la normativa qualifica come "trainanti", sia lavori "trainati"; potrebbero essere trainanti i lavori dell'impresa edile (cappotto termico) e trainati quelli dell'impresa impiantistica (impianto fotovoltaico); ma potrebbe essere il contrario (trainante la sostituzione impianto di climatizzazione, trainata la sostituzione di finestre). In questi casi, la norma ammette al beneficio la spesa per gli interventi trainati solo se è stata sostenuta nel periodo di esecuzione degli interventi trainanti; perciò si tratterà verosimilmente di cantiere con più imprese.

Dovremmo aspettarci una pluralità di imprese anche nei cantieri dove l'impresa affidataria assume il ruolo di General Contractor ma non esegue in proprio tutte le attività; in questo caso infatti ad essa dovranno necessariamente affiancarsi altre imprese esecutrici.

Quando l'intero intervento viene affidato alla gestione di un General Contractor, peraltro, appare necessario verificare con attenzione la struttura dell'incarico che questo assume. Se il General Contractor è anche impresa affidataria, è improbabile che essa possa nominare il CSE perché, se è vero che l'incompatibilità dell'art. 89 lettera f) è testualmente limitata al datore di lavoro dell'impresa, al suo dipendente o al RSPP, tuttavia la stessa norma e l'art. 90 indicano che la nomina deve provenire dal committente e mai dall'impresa; la nomina del CSE da parte del General Contractor sarebbe ammissibile invece se questi assumesse il ben diverso ruolo di Responsabile dei Lavori, gestendo la commessa per il Committente ma senza ruoli di impresa.

3. COMMITTENTI DATORI DI LAVORO E NON DATORI DI LAVORO. IL CONDOMINIO

Se gli interventi incentivati sono **lavori edili**, si applica nella sua interezza il Titolo IV del Decreto 81/08; ciò significa che i soggetti conferenti incarico sono "committenti" ai sensi dell'art. 89 co. 1 lettera b) del Decreto, soggetti agli obblighi di cui all'art. 90.

E' opportuno ricordarlo, perché le prime esperienze mostrano che l'attenzione, nella fase di programmazione e decisione degli interventi ai fini del Superbonus 110%, si concentra quasi esclusivamente sugli adempimenti utili ad assicurare l'ottenimento dei benefici fiscali; ma gli adempimenti di sicurezza non hanno meno importanza, vista la tipologia di lavori e di rischi che contraddistinguono gli interventi trainanti e trainati.

Per fare un esempio eclatante, basti pensare all'obbligo di verifica di idoneità tecnico-professionale: è un adempimento già di per sé estremamente delicato, e ancor più lo diventa negli interventi Superbonus 110% perché spesso la scelta del committente ricade su un "General Contractor", perché gli obblighi di verifica investono l'intera filiera dei subappaltatori/imprese esecutrici di cui l'affidatario andrà ad avvalersi, perché alla natura per molti versi specialistica dei lavori rischia di accompagnarsi spesso un possesso di requisiti poco coerente.

Ma anche l'**individuazione del committente**, che si configura come ben precisa posizione di garanzia, non è un tema meno centrale.

Assolutamente peculiare è il caso del **condominio**, beneficiario principe della normativa Superbonus 110%.

E' ben noto che la giurisprudenza individua nell'amministratore il committente titolare degli obblighi (cfr. da ultimo Cass. Pen., IV, 3.2.2017 n. 5281), ma questo non può risolversi in un sostanziale disinteresse dei proprietari al tema della sicurezza dei lavori: l'amministratore infatti opera comunque su mandato dei condòmini e in forza di delibera assembleare (cfr. Cass. Pen., III, 15.10.2013 n. 42347) sicchè occorre verificare se rimane in capo ad essi il potere decisionale e di spesa nella gestione dell'appalto, potere che qualifica in ultima istanza la posizione di garanzia. Massima attenzione deve dunque essere posta nella fase preliminare, in cui si delibera l'oggetto dell'intervento, il suo perimetro di spesa, si scelgono i soggetti esecutori delle diverse attività: devono combinarsi in maniera virtuosa gli obblighi di valutazione e di informazione dell'amministratore con gli obblighi di decisione e di stanziamento economico da parte dei condòmini. Posto che lo sconto in fattura e la cessione del credito, in particolare, comportano, rispetto ad un cantiere ordinario, il rischio di una sorta di rimozione da parte dei proprietari/committenti della questione dei costi, non si deve incorrere nell'errore di considerare il cantiere come se si trattasse di un lavoro "a costo zero", nel quale cioè il fattore della spesa rimane secondario o irrilevante. Il vero significato del committente come posizione di garanzia sta, nel Decreto 81/08, nel suo ruolo di decisore ultimo e di centro della spesa (nonostante la Suprema Corte per anni abbia insistito nel farne una sorta di sostituto del Coordinatore); questo vale senza dubbio alcuno anche per i cantieri del Superbonus 110%.

Vi sono poi nella normativa Superbonus 110% casi di committenti che sono **organizzazioni** nel senso del Decreto 81/08: committenti degli interventi e beneficiari della detrazione possono essere infatti gli IACP comunque denominati o configurati, le cooperative di abitazione o ancora ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche.

In tutti questi casi occorre individuare la persona fisica che all'interno dell'organizzazione ricopre la posizione di garanzia del "committente", non necessariamente coincidente con il datore di lavoro (operazione vieppiù delicata quando, ad esempio, gli IACP operano per conto dei Comuni).

Naturalmente, quando gli interventi incentivati sono commissionati da organizzazioni che annoverano lavoratori, se si ritiene che si tratti di **lavori non edili** deve trovare applicazione l'art. 26 del Decreto 81; norma che va considerata anche nei condomini che ospitano gli interventi, se nell'edificio sono presenti uffici, studi professionali, negozi, in genere attività con lavoratori.

Nella prospettiva dei professionisti della sicurezza, in tutti i casi in cui il committente è una organizzazione assume evidente centralità il ruolo del RSPP, o del HSE Manager laddove nominato.

